



Notaio
Mario Sculco

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE -FINALITÀ- STRUTTURA -DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata

"ESPERIA ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla **"ESPERIA ETS"**, di seguito, in breve, "Associazione" che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ispirazione ai principi previsti dalla Costituzione Italiana.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel **Comune di Davoli**, e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune o l'istituzione di sedi secondarie e di unità locali non comporta modifica statutaria e può essere decisa dal Consiglio Direttivo con semplice deliberazione.

Essa opera nel territorio della Regione Calabria e intende operare anche in ambito nazionale.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione ha per scopo quello di operare in favore dei portatori di handicap o diversamente abili e comunque per persone non autosufficienti, con particolare riguardo per coloro che versano in condizioni di emarginazione e disagio sociale; essa si propone di operare con metodologie avanzate ed innovative rispetto all'approccio tradizionalmente assistenzialistico e custodialistico, finalizzate all'acquisizione e potenziamento dell'autonomia ed all'attivazione delle risorse proprie dell'individuo. Per il perseguimento dei propri fini statuari l'associazione intende operare in stretto collegamento con le amministrazioni locali e le strutture sociali presenti sul territorio, nonché con le organizzazioni private, specialmente no profit, che operano con analoghe finalità e principi. Tali finalità verranno realizzate attraverso:

- attività ludico-ricreative e di socializzazione; attività educative finalizzate all'autonomia personale; attività insegnamento delle abilità sociali; attività socio-riabilitative finalizzate ad un maggiore controllo psico-motorio; assistenza domiciliare agli anziani autosufficienti e non autosufficienti; assistenza e riabilitazione ai minori con patologia di autismo e sindrome di down; attività di stimolo dell'espressività e della comunicativa; attività di integrazione socio-culturale; attività di formazione con significato prevalentemente occupazionale; attività di accoglienza e sostegno a rifugiati e migranti; creazione e gestione di strutture socio- assistenziali, socio-sanitarie, riabilitative, residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili, rigugiati, immigrati, adulti e minori, ed in particolare case di riposo, comunità alloggio, casa albergo e casa albergo per anziani, case famiglia.

Nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, l'Associazione persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di educazione e di formazione culturale attraverso l'associazionismo, la democraticità della partecipazione dei soci tutti e l'elettività e gratuità delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, senza discriminazioni e con pari eguaglianza dei diritti di tutti gli associati circa la partecipazione alle iniziative ed al funzionamento dell'Associazione, con lo scopo di raggiungere i fini meglio specificati nei successivi articoli.

Articolo 4 - Durata

ALLEGATO A

RACCOLTA N. 3831

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti all'Adunanza all'uopo convocata e con la partecipazione, in prima convocazione, dei due terzi degli associati e, in seconda convocazione, della maggioranza degli associati. L'assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone l'eventuale compenso. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il consiglio direttivo in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio ad altri enti del terzo settore aventi finalità di utilità sociale, salva la diversa destinazione imposta per legge, nel rispetto, comunque, di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO II SCOPI

Articolo 5 - Oggetto sociale

L'associazione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, svolge le attività di interesse generale così come individuate dall'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in particolare viene precisato che:

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale indicate alle lettere a, b, c, d, q, r u, di seguito specificate:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

Tali attività, in particolare, sono dirette in ogni caso a:

- 1)** aiutare persone fisiche e famiglie in difficoltà, specialmente le più deboli e svantaggiate, a migliorare la qualità della vita;
- 2)** sottoscrivere convenzioni, protocolli d'intesa e collaborare con amministrazioni pubbliche e altre associazioni o fondazioni per creare sinergie e svolgere attività e realizzare iniziative tese a meglio perseguire le finalità statutarie;
- 3)** stipulare convenzioni con Istituti di credito, banche etiche e fondazioni bancarie al fine di concordare particolari forme di finanziamento di attività e progetti dell'Associazione coerenti con gli scopi sociali;
- 4)** istituire, anche in regime di partenariato, centri sociali, culturali ed ogni altra

struttura connessa all'attuazione dei propri programmi e progetti;

5) raccogliere fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori ed il pubblico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

6) partecipare a bandi, avvisi pubblici, selezioni per ottenere finanziamenti ad iniziative purché siano pienamente coerenti con l'oggetto sociale;

7) svolgere ogni altra attività diverse da quelle di cui ai punti precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività costituenti l'oggetto sociale, nonché iniziative utili, necessarie e complementari al raggiungimento dei propri fini che non siano in contrasto con quanto previsto dall'oggetto sociale, dagli scopi e con la vigente normativa e, comunque, in via non prevalente.

In tal caso, ai sensi dell'art.13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organo di amministrazione dovrà documentare nella relazione al bilancio il carattere secondario e strumentale di queste attività.

L'Associazione, in casi di particolari necessità, potrà assumere, nel rispetto delle norme vigenti in materia, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Potrà compiere tutte le operazioni necessarie, contrarre finanziamenti in genere, acquistare beni e servizi di ogni genere purché attinenti agli scopi e all'oggetto sociale.

TITOLO III

ASSOCIATI- QUOTE- AMMISSIONE-DECADENZA

Art. 6 - Qualità di socio

Chiunque, sia cittadino italiano, sia straniero, che non abbia riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, può far parte dell'Associazione, purché ne accetti incondizionatamente gli scopi, il programma e tutte le norme contenute nel presente Statuto, nonché negli eventuali regolamenti adottati.

Possono aderire all'Associazione, purché siano senza scopo di lucro e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche persone giuridiche pubbliche e/o private, istituzioni di carattere pubblico, Enti o Istituti che, nel settore di specifica competenza, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi e del programma che l'Associazione ha fissato; saranno rappresentati dal loro rappresentante legale o da loro apposito delegato.

I dati personali degli associati vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell'associazione e nel rispetto delle norme in materia. Il domicilio degli associati è quello risultante dal Libro Soci.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e solo gli associati o partecipanti hanno diritto di voto.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese sostenute e documentato per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Art. 7 - Doveri e diritti dei soci

I soci, sono tenuti al pagamento di una quota annuale di iscrizione che il Consiglio Direttivo provvederà annualmente a fissare. Il Consiglio Direttivo provvederà anche di volta in volta, a fissare le ulteriori quote di partecipazione ad ogni eventuale iniziativa dell'Associazione e/o da essa patrocinata. La quota associativa è personale

e non è rimborsabile, nè può essere trasferita a terzi.

I Soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali, partecipano a tutti gli effetti alla vita dell'Associazione e sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle medesime disposizioni sono emanate dagli organi dell'Associazione, informando il proprio comportamento ai principi di etica, di indiscussa moralità e reputazione. I soci o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, previa domanda da inoltrare al Presidente, nonché di esaminare il bilancio e le altre scritture contabili estraendone copia; hanno, altresì, diritto ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee purché siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Hanno, altresì, diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento, nonché di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - Ammissione di nuovi soci

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde:

- a) decadenza che avviene per morte della persona fisica o per dichiarazione di incapacità di intendere e di volere, ovvero per qualsiasi motivo determini l'estinzione della persona giuridica pubblica e/o privata;
- b) per recesso dell'associato;
- c) per esclusione dell'associato quando la stessa sia stata dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso al momento della dichiarazione.

Oltre che per gravi motivi come previsto dall'art. 24, comma 3, del Codice Civile, il Consiglio Direttivo può escludere il socio, con decorrenza immediata, che:

- a) non abbia versato la quota associativa entro il trenta giugno di ciascun anno cui la quota si riferisce.
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione;
- d) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti interni dell'Associazione, oppure le deliberazioni regolarmente prese dagli Organi Sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- f) nell'esecuzione di incarichi o di mandati conferiti dal Consiglio Direttivo o

dall'Assemblea dei Soci commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;

g) venga condannato per reati non colposi;

h) svolga azioni contrarie alla deontologia professionale sancita dalle Leggi in vigore e dagli usi correnti;

i) svolga o tenti di svolgere attività comunque contrarie agli interessi sociali.

Avverso il provvedimento di espulsione, il Socio può ricorrere al proprio Consiglio Direttivo nel termine perentorio di sette giorni.

Il socio escluso o che receda non può ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà adottare nei confronti del Socio, nei casi ritenuti meno gravi, il provvedimento di censura, da comunicarsi per iscritto.

Nel caso di adozione di due provvedimenti di censura nel corso di un anno, il socio potrà essere espulso dall'Associazione.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Degli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) Assemblea dei soci

b) Consiglio Direttivo

c) Presidente

d) Segretario;

f) Tesoriere

g) Organo monocratico di controllo e organo di revisione al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere vincolata e/o limitata, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite, salvi i normali rimborsi per le spese sostenute, con esclusione delle cariche nell'Organo di controllo e nella Revisione legale.

I componenti gli organi sociali sono rieleggibili per la stessa carica per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. La durata degli organi è fissata in anni tre.

Art. 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea è il massimo organo deliberante e rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni sono prese in conformità della legge e del presente statuto. Hanno diritto di prendervi parte tutti gli associati che hanno diritto di voto ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, e possono rappresentare per delega scritta al massimo altri tre soci secondo le modalità statutarie e regolamentari. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali. Agli associati che siano enti del Terzo settore spettano due voti se dispongono di almeno quindici associati e tre voti se dispongano di almeno trenta associati.

La convocazione deve essere inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata e essere effettuata anche mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dai soci al momento della domanda di adesione. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

E' consentita la partecipazione all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato e che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti.

Prima dell'inizio dell'Assemblea il Segretario provvede alla verifica della regolarità delle deleghe e della regolarità dei pagamenti e delle quote associative.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed a maggioranza di voti per le deliberazioni da adottare.

In seconda convocazione, che potrà tenersi trascorsi ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti e decide sempre a maggioranza dei presenti salvo diversa disposizione di legge a seconda delle materie da trattare.

L'Assemblea approva il rendiconto finanziario annuale, ovvero il bilancio di esercizio che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e che deve essere approvato entro il trenta aprile dell'anno successivo, nonché la relazione di missione sull'attività svolta che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'Assemblea può essere, inoltre, convocata ogni qual volta il presidente ne ravvisi la necessità o quando il consiglio direttivo o almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta.

-In assenza di convocazione l'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti e l'Organo di controllo, se necessario;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera i regolamenti interni;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Art. 13 - Consiglio direttivo

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.

Esso è formato da un minimo di due ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci tra gli associati, scelti tra persone di indubbia onorabilità, professionalità e indipendenza. Tra i suoi componenti il consiglio individua il Tesoriere che ha il compito di incassare le quote sociali, gestire la contabilità dell'Associazione e curare tutti gli aspetti e adempimenti contabili e finanziari.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione.

Spettano tra gli altri allo stesso Consiglio Direttivo i seguenti poteri che, a mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, qui di seguito si enunciano:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dirigere l'Associazione secondo gli indirizzi assembleari impartiti;
- b) redigere la proposta di bilanci consuntivi e l'eventuale bilancio preventivo;

programmi;

- c) redigere la proposta di regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, nonché le convenzioni con altre associazioni, fondazioni o enti;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualunque forma per facilitare l'ottenimento di finanziamenti da parte di Enti, Istituti e Fondazioni bancarie;
- f) conferire procure, sia generali che speciali;
- g) assumere, promuovere e licenziare il personale dell'Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione di soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di aprire conti correnti e l'utilizzo degli stessi;
- j) istituire comitati, gruppi di lavoro, commissioni ritenuti necessari per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- k) assegnare incarichi programmatici, didattici ed operativi.

Art. 14 - Convocazione del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente e su suo incarico, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Su incarico del Presidente può essere convocato anche dal Segretario.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e al revisore e all'Organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo, ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso sussistano motivi di urgenza, il Consiglio direttivo potrà essere convocato anche entro le ventiquattrore successive. Ove si renda necessario, il Consiglio può essere convocato in altre sedi anche in altri Comuni.

Esso può essere, altresì, convocato su richiesta motivata di almeno 1/3 dei consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità del Consiglio occorre l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio validamente costituito delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del Segretario.

Il presidente e i componenti del Consiglio direttivo sono tenuti ad astenersi dalla votazione nel caso debbano adottarsi decisioni nelle quali sussiste un conflitto di interessi, applicandosi l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l'anno per predisporre la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione, per decidere sui programmi dell'Associazione e per l'approvazione degli eventuali bilanci di previsione.

Lo stesso potrà riunirsi anche in modalità telematica purchè siano rispettate le condizioni previste dall'art. 11 del presente statuto in tema di svolgimento dell'adunanza.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 15 - Scioglimento del Consiglio direttivo

In caso di gravi violazioni dello statuto o di prolungata inattività è previsto lo scioglimento del Consiglio Direttivo e la nomina da parte dell'Assemblea dei soci di un Commissario straordinario con compiti di gestione ordinaria e fino alla nomina elettiva di un nuovo consiglio, che deve avvenire, nel termine di sei mesi.

Art. 16 - Del Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio e dà attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo; ha poteri ordinari e straordinari. Presiede le assemblee dell'Associazione e le riunioni del Consiglio Direttivo e può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla legge, i propri poteri. Sulle materie delegate e non ratificate dal Consiglio Direttivo, il delegato ne risponde personalmente ed illimitatamente.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e, su incarico del presidente o del Consiglio direttivo, può svolgere altre attività.

Art. 17 - Del Segretario

Il Segretario dura in carica tre anni, è rieleggibile. Può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla legge, i propri poteri.

Il Segretario mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo e i singoli soci, e secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, con le associazioni ed enti pubblici e privati italiani e stranieri; coadiuva il presidente nella esecuzione dei deliberati del Consiglio.

Funge da segretario nelle assemblee e nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Egli ha l'obbligo di tenere aggiornato il Libro dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio direttivo, nonché il libro soci, redigendoli di volta in volta.

Egli cura ogni adempimento amministrativo dell'Associazione, nonché dirige eventuale personale dipendente.

Art. 18 – Dell'organo di controllo e dell'organo di revisione

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica quattro esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione

dell'assemblea di approvazione del bilancio.

TITOLO V

DECADENZA DELLE CARICHE

Art. 19 - Decadenza delle cariche

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo comporta la decadenza della carica di consigliere che viene dichiarata dallo stesso Consiglio.

Tutti gli organi decadono nel caso in cui la maggioranza dei membri eletti (metà più uno) venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualsiasi diverso motivo.

Avverso la dichiarazione di decadenza è possibile ricorrere allo stesso Consiglio nel termine perentorio di trenta giorni.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

TITOLO VI

RISORSE E PATRIMONIO

Art. 20 - Del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile finché dura l'Associazione ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso o di cui abbia ricevuto la proprietà.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.

E' vietata, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di riconoscimento di personalità giuridica, con delibera del Consiglio direttivo potranno essere costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. Con la stessa deliberazione il Consiglio direttivo determinerà le modalità di utilizzo di tali patrimoni e dovrà rendicontarne l'uso all'Assemblea.

Art. 21 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'art. 108, c.2-bis del D.P.R. n.917/1986 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi e finanziamenti dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- h) avanzi di gestione che vengono obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO VII

PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE E/O AUTONOMO - VOLONTARIATO

Art. 22 - Del lavoro

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati ai quali, comunque, è riconosciuto solo il rimborso delle spese vive e documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di necessità, o quando vi sia una convenienza economica, l'Associazione può assumere, nel rispetto delle norme in materia, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'Associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità.

In ogni caso, i professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i dipendenti in genere dell'Associazione e/o dei suoi servizi non potranno assumere cariche e/o incarichi elettivi negli organi di rappresentanza dell'associazione, ad ogni suo livello territoriale.

Art. 23 - Attività di volontariato

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi, oltre che dei soci, anche di volontari, da iscrivere in appositi registri, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e nei limiti e condizioni stabilite dal Consiglio direttivo. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le altre norme in materia.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - FORO COMPETENTE – RINVIO

Art. 24 - Esercizio sociale

L'Associazione ha l'obbligo di bilancio che viene annualmente redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Consiglio direttivo curerà la puntuale tenuta di tutte le scritture contabili previsti dalla legge, nonché dell'esecuzione di tutti i connessi adempimenti.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura.

Laddove si verificheranno i presupposti di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio direttivo dovrà redigere ed approvare il bilancio sociale e provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla stessa norma.

E' in facoltà del Consiglio direttivo predisporre e sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 dicembre il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 25 - Foro competente

In caso di controversia è competente il Foro di Catanzaro.

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di cui agli artt. 36 e segg. del codice civile, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., le normative comunitarie e tutte le altre norme e leggi vigenti in materia, nonché gli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

F.to:

Ranieri Anna

Mario Sculco

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del decreto Legislativo 7 marzo 2005,n.82, già modificato dall'art.15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Soverato li, 20 febbraio 2026

Firmato digitalmente Notaio Mario Sculco



Firmato digitalmente da
MARIO SCULCO
C: IT
O: CATANZARO:97009890795



ANNA
RANIERI
05.03.2026
17:55:13
GMT+00:00